

PROCEDURA PENALE

LA DISTINZIONE TRA FURTO CON STRAPPO (C.D. SCIPPO) E RAPINA

Tribunale di Bari in composizione collegiale, sez. II, sentenza 16 luglio 2008, n. 1310, Pres. Dott. M. Petrizzelli.

Rapina e furto con strappo – Violenza sulla persona – Caratteri distintivi – Ipotesi di configurabilità

(C.p., artt. 624 bis, 628)

Ricorre il reato di rapina e non quello di furto con strappo di cui all'art. 624 bis c.p. quando la cosa da sottrarre è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa. In tale ipotesi, infatti, la violenza sulla persona della vittima non può ritenersi conseguenza indiretta e non voluta della apprensione del bene, perché solo attraverso il compiersi della violenza sulla persona il reo è in grado di vincere la resistenza della vittima e conseguire lo stabile possesso della refurtiva.

1. Fatto

La sera del 29 giugno 2008, sul lungomare, due giovani a bordo di uno scooter avvicinano una coppia di anziani turisti. Il passeggero afferra il borsello di uno dei due turisti, ma questi oppone resistenza e, per il contrapposto esercizio di forza, sia la coppia di turisti, sia i due giovani sullo scooter rovinano a terra.

Il giovane che ha afferrato il borsello insiste nella presa e riesce a strapparla al turista, che si trova a terra ferito, e a dileguarsi (e di lui non si saprà più nulla), mentre invece il secondo giovane, meno pronto a rialzarsi, viene arrestato da una pattuglia della Squadra mobile, prontamente intervenuta.

Dopo l'arresto in flagranza il giovane viene sottoposto a giudizio direttissimo e gli vengono contestati il reato di rapina aggravata *ex* art. 628, comma 3, n. 1) c.p., nonché quello di lesioni aggravate *ex* artt. 582 e 585 c.p. — precisamente un trauma cranico, con prognosi di 25 giorni — in danno del turista straniero. L'imputato chiede ed ottiene il giudizio abbreviato, al cui esito viene condannato, in rela-

zione ad ambedue le imputazioni, alla pena complessiva di tre anni di reclusione ed € 800 di multa, oltre alle statuizioni accessorie.

2. Motivi della decisione

Nel corso della discussione finale, in sede di giudizio abbreviato, l'imputato — che non contesta la ricostruzione dei fatti nella loro materialità — chiede che l'episodio venga qualificato non come rapina, bensì come più lieve “furto con strappo”, ai sensi dell'art. 624-*bis*, comma 2 c.p.

Il Tribunale disattende motivatamente la richiesta, in quanto la violenza non sarebbe stata contenuta dall'autore del fatto sul bene, ma sarebbe trascesa in violenza alla persona.

Per addivenire a tale conclusione, la sentenza in commento aderisce all'orientamento giurisprudenziale di cui è esponente, da ultimo, Cass. pen., sez. II, 03-10-2006, n. 34206 (in *Riv. pen.*, 2007, 414): orientamento secondo cui si ha furto con strappo se la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima; si ha invece rapina se il bene è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa.

Nel caso di specie, l'autore della sottrazione ha inizialmente applicato la propria forza sulla cosa (il borsello), ma l'ha subito estesa alla persona, facendola prima cadere e poi vincendone la resistenza una volta che questa, anche a causa del colpo subito, era dolorante a terra. La violenza alla persona sarebbe stata, in altre parole, indispensabile in quanto, se l'azione fosse cessata subito dopo la caduta della vittima, non vi sarebbe stato impossessamento della *res*.

Una ulteriore richiesta difensiva — subordinata al rigetto della riqualificazione del reato in furto con strappo — viene del pari rigettata. L'imputato, che non contesta la propria volontà di compiere un furto in concorso con l'altro giovane, poi dileguatosi, chiede almeno il riconoscimento dell'attenuante del c.d. “concorso anomalo”, di cui all'art. 116, comma 2 c.p.: egli avrebbe appunto voluto solo il furto,

per cui il fatto che poi sia stata compiuta, in suo luogo, una rapina rende applicabile la norma invocata, che recita: «*se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave*».

Di contrario avviso il Tribunale, secondo cui, sotto il profilo oggettivo, è più che prevedibile l'evoluzione dello "scippo" (furto con strappo) in rapina, mentre sotto quello soggettivo l'imputato, animato dalla volontà di sottrarre il borsello alla sua vittima, versava in stato di dolo alternativo, pronto a commettere indifferentemente il furto od anche la rapina. L'attenuante in discorso non viene quindi riconosciuta.

3. Considerazioni conclusive

In ordine alla distinzione tra furto con strappo e rapina, l'orientamento giurisprudenziale cui la sentenza in commento aderisce appare assolutamente maggioritario (nel senso dianzi visto cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. II, 03-10-2006, n. 35967, V., in *Cass. pen.*, 2007, 2847, con nota di ulteriori richiami).

Vi è però da osservare che il criterio discretivo adottato — secondo cui se vi è violenza direttamente applicata sulla cosa e solo indirettamente sulla persona è integrato il reato di furto, se invece la violenza si estende alla persona è integrato il reato di rapina — può forse apparire chiaro in astratto, ma perde di determinatezza nell'impatto con la prassi, come l'esame di alcune fattispecie di merito può dimostrare.

Se G.I.P. Trib. Bari, 07-12-2006 (in *Giurisprudenzabarese.it*, 2007) risulta ancora fedele all'insegnamento tradizionale, viceversa Trib. Perugia, 02-04-2008, (in *Giur. merito*, 2008, 2955), sembra iniziare a discostarsene, affermando che «*si configura il furto con strappo e non il delitto di rapina quando, pur se la vittima viene trascinata, non vi è prova univoca di un'attività violenta esercitata direttamente sulla persona al fine di vincere la resistenza*». Sembra iniziare a discostarsene perché, alla luce del criterio elaborato dalla Suprema corte, in casi come questo si sarebbe portati a ritenere consumata la rapina, dal momento che il trascinamento costituisce *ex se* una attività prolungata e violenta esercitata sulla persona (la finalità di vincere la resistenza del soggetto passivo potrebbe, al più, escludersi ove il trascinamento fosse dovuto al fatto che l'oggetto è rima-

sto fortuitamente impigliato al corpo dello stesso soggetto passivo).

Va rimarcato che il criterio discretivo tra i due reati dovrebbe essere quanto più chiaro ed oggettivo possibile, anche perché eventuali lesioni, nel caso di furto, dovrebbero essere punite a titolo di colpa *ex* artt. 83 e 586 c.p., mentre invece, nel caso di rapina, a titolo di dolo (cfr. MIEDICO, in DOLCINI-MARINUCCI, *Codice Penale Commentato*, vol. II, 2^a ediz., 2006, *Art. 624-bis*, 4442). Ove, come nella fattispecie, si discuta della sottrazione di borse e di altri simili oggetti, più che distinguere tra violenza direttamente applicata sulla cosa e solo indirettamente sulla persona (furto) e violenza che invece si estende alla persona (rapina), occorrerebbe forse limitarsi a valorizzare il mero aspetto “temporale” o di durata della condotta. In altre parole, si potrebbe ritenere integrato il furto ove lo “strappo” si sia risolto, come anche semanticamente dovrebbe, in una azione repentina, praticamente istantanea, priva di apprezzabili effetti sulla persona; la rapina ove invece, per qualsiasi ragione (legata, ad es., alla volontaria resistenza della vittima, ma anche al fortuito impigliarsi dell’oggetto sulla sua persona), l’impossessamento non sia istantaneo, ma richieda in capo all’agente una più prolungata applicazione della forza, non solo direttamente sulla persona (nel qual caso l’integrazione del reato di rapina sarebbe pacifica), ma anche direttamente sulla cosa e “indirettamente” sulla persona: conseguentemente, il consapevole trascinarsi per diversi metri della vittima, che non voglia o che anche solo non possa “mollare la presa”, dovrebbe essere riguardato come violenza sulla persona, integrante il reato di rapina.

Quanto alla statuizione circa l’inapplicabilità dell’art. 116, comma 2 c.p., si può condividere il ragionamento del giudicante, sulla scorta di pacifici insegnamenti giurisprudenziali (da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 22-01-2003, n. 9952, in *CED Cass. pen.*, rv. 224042): tra il meno grave reato di furto voluto da taluno dei concorrenti e quello più grave di rapina effettivamente realizzato vi è sempre un nesso di prevedibile sviluppo, anche se solo eventuale e non voluto, con la conseguenza che tutti gli imputati rispondono, in concorso, del secondo reato.

4. Giurisprudenza di riferimento

Sulla distinzione tra furto con strappo e rapina, cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. II, 03-10-2006, n. 35967, V.,

in *Cass. pen.*, 2007, 2847; Cass. pen., sez. II, 03-10-2006, n. 34206, in *Riv. pen.*, 2007, 414; Cass. pen., sez. II, 07-11-1990, Vittuari, in *Giust. pen.*, 1991, 738; Cass. pen., sez. II, 21-11-1989, Desogus, in *Cass. pen.*, 1991, 774; Cass. pen., sez. II, 11-11-1988, Conci, *ivi*, 1990, 238; Cass. pen., sez. II, 12-10-1987, Pesce, *ivi*, 1989, 587; Cass. pen., sez. II, 13-01-1987, Zerroni, *ivi*, 1988, 1189; Cass. pen., sez. II, 08-11-1984, Gulmo, *ivi*, 1986, 474; Cass. pen., sez. II, 26-09-1983, Folgore, *ivi*, 1985, 354. Nella giurisprudenza di merito cfr., invece, Trib. Perugia, 02-04-2008, in *Giur. merito*, 2008, 2955; G.I.P. Trib. Bari, 07-12-2006, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2007; G.I.P. Trib. Milano, 27-11-2001, in *Giur. merito*, 2002, 777.

Sulla prevedibilità dello sfociare del furto in rapina e, quindi, sull'impossibilità di riconoscere in questi casi l'attenuante di cui all'art. 116, comma 2 c.p. a chi volle il furto, cfr. Cass. pen., sez. VI, 22-01-2003, n. 9952, in *CED Cass. pen.*, rv. 224042; Cass. pen., sez. II, 25-09-1991, Palmas, in *Giur. it.*, 1992, II, 687; Cass. pen., sez. II, 10-06-1991, n. 6300, Pizzalu, in *Riv. pen.*, 1992, 46; Cass. pen., sez. II, 29-10-1986, n. 2060, in *CED Cass. pen.*, rv. 175152; Cass. pen., sez. II, 09-07-1984, n. 138, *ivi*, rv. 167299; Cass. pen., sez. II, 02-06-1983, n. 1783, *ivi*, rv. 162872; Cass. pen., sez. II, 26-05-1981, n. 519, *ivi*, rv. 151694.

Stefano Marcolini
 Professore Aggregato in Diritto
 Processuale Penale - Uni-
 versità dell'Insubria